

84.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 2 – Erosione delle coste campane) ..	12
Missioni vavevoli nella seduta del 22 gennaio 2002 .....	3	(Sezione 3 – Smaltimento dei rifiuti nell'area industriale di Palomonte – Salerno) .....	13
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di una proposta di legge; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 4 – Smaltimento dei rifiuti nella regione Campania) .....	13
Corte dei conti (Trasmissione di un documento) .....	6	(Sezione 5 – Interventi a tutela di un'azienda calabrese contro la criminalità organizzata) .....	15
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Annunzio) .....	6	(Sezione 6 – Misure di controllo del confine goriziano con la Slovenia) .....	15
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	10	(Sezione 7 – Attentato nella Valle dei Templi di Agrigento) .....	17
Procedimento giudiziario nei confronti di un deputato ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza) .....	11	<b>Progetti di legge nn. 1696-978-1435</b> .....	19
Comunicazioni di nomine ministeriali .....	11	(Sezione 1 – Emendamenti dichiarati inammissibili) .....	19
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo .....	11	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	19
Atti di controllo e di indirizzo .....	11	(Sezione 3 – Articolo 1, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiutivi) .....	20
<b>Interrogazioni</b> .....	12	(Sezione 4 – Articolo 2 ed emendamenti) .	36
(Sezione 1 – Gestione servizio idrico da parte della regione Calabria) .....	12	(Sezione 5 – Articolo 3, emendamento ed articoli aggiutivi) .....	36

**N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.**

## COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli  
nella seduta del 22 gennaio 2002.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berselli, Gerardo Bianco, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Di Serio D'Antona, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Lo Presti, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Melandri, Miccichè, Molgora, Naro, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pescante, Piscitello, Pisanu, Possa, Rivolta, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scajola, Scherini, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Di Serio D'Antona, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lo Presti, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Melandri, Miccichè, Molgora, Naro, Paoletti Tangheroni, Pescante, Piscitello, Pisanu, Possa, Rivolta, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scajola, Scherini, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 21 gennaio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BERTINOTTI ed altri: « Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi » (2191);

ZANELLA: « Istituzione della Giornata in ricordo delle vittime delle stragi terroristiche » (2192);

MINNITI ed altri: « Nuove norme in materia di rappresentanza militare » (2193);

GIANFRANCO CONTE: « Istituzione del tribunale di Gaeta » (2194);

SERENA: « Disposizioni in materia di trattenute non obbligatorie su stipendi e corrispettivi » (2195);

SERENA: « Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia » (2196);

SERENA: « Modifica all'articolo 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, in materia di autentica di scritture private per trasferimenti di quote e di esercizi commerciali » (2197);

SERENA: « Disposizioni in materia di accesso degli avvocati negli organici della magistratura » (2198);

SERENA: « Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di costituzione e di diritti delle rappresentanze sindacali » (2199);

LUSETTI: « Nuove disposizioni in materia di comunicazione politica da parte delle emittenti radiotelevisive locali » (2200).

Saranno stampate e distribuite.

### **Ritiro di una proposta di legge.**

Il deputato Molinari ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

MOLINARI: « Disposizioni per la realizzazione e la gestione in sicurezza di piste destinate allo sci e ad altri sport invernali » (813).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

### **Modifica del titolo di proposte di legge.**

La proposta di legge n. 1753, d'iniziativa del deputato RUZZANTE, ha assunto il seguente titolo: « Norme a favore della sperimentazione dell'utilizzo degli animali a fini terapeutici (*pet therapy*) attraverso il rapporto intersoggettivo e coterapeutico tra l'uomo e l'animale ».

La proposta di legge n. 2154, d'iniziativa dei deputati BUEMI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Norme in materia di stato giuridico dei magistrati e di separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati inquirenti ».

### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

#### *I Commissione (Affari costituzionali):*

CIMA: « Disposizioni concernenti la realizzazione di statistiche di genere »

(1573) *Parere delle Commissioni V, X, XI e XII;*

RAMPONI: « Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante norme per la concessione di ricompense al valor civile » (1841) *Parere della V Commissione.*

#### *II Commissione (Giustizia):*

PISAPIA ed altri: « Modifiche agli articoli 147 e 148 del codice penale in materia di rinvio dell'esecuzione della pena nei confronti di persone affette da grave infermità psichica » (1246) *Parere delle Commissioni I e XII;*

VALPIANA e PISAPIA: « Disciplina della mediazione giudiziaria nel procedimento minorile » (1485) *Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

LA RUSSA ed altri: « Riforma delle libere professioni » (1650) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV;*

PECORELLA: « Introduzione dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale in materia di comunicazione dell'inizio delle indagini » (1815) *Parere della I Commissione;*

DEODATO e BONDI: « Nuove norme per contrastare e prevenire la violenza e lo sfruttamento sessuali in danno di minori » (2038) *Parere delle Commissioni I, III, V, VII, IX, XI e XII;*

PECORELLA: « Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa » (2084) *Parere delle Commissioni I e VII.*

#### *VI Commissione (Finanze):*

BIONDI: « Modifica all'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazione fiscale in favore degli attori professionisti » (1730) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

*VII Commissione (Cultura):*

GRIGNAFFINI ed altri: « Disposizioni per l'esercizio dell'archeologia subacquea » (1492) *Parere delle Commissioni I, III, IV, V, IX, X, XI e XII.*

*VIII Commissione (Ambiente):*

CORONELLA ed altri: « Disposizioni per l'adozione di piani generali di recupero urbanistico nei comuni privi del piano regolatore generale » (1678) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

RUSSO SPENA: « Istituzione del Parco marino della "Riviera dei cedri" e inserimento di nuove aree tra quelle di reperimento delle riserve marine » (1782) *Parere delle Commissioni I, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*IX Commissione (Trasporti):*

BELLILLO: « Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente i limiti di velocità » (1843) *Parere della I Commissione.*

*XI Commissione (Lavoro):*

PRESTIGIACOMO: « Norme per la tutela della persona che lavora contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro » (596) *Parere delle Commissioni I, II, V e XII;*

SINISCALCHI: « Disposizione in materia di permanenza in servizio per il personale docente degli Istituti di alta formazione, specializzazione e ricerca artistica e

musicale fino al compimento del settantesimo anno di età » (1704) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

MOLINARI: « Interventi a sostegno della famiglia » (565) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CAMINITI ed altri: « Modifica all'articolo I della legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati » (1844) *Parere delle Commissioni I e V;*

CAMINITI ed altri: « Norme per garantire la presenza del medico anestesista rianimatore nelle situazioni di emergenza a tutela della salute dei cittadini » (1845) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

STAGNO d'ALCONTRES ed altri: « Nuova disciplina delle attività di raccolta, controllo, lavorazione, conservazione e distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti » (1983) *Parere delle Commissioni I, II, (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):*

ASCIERTO: « Norme in materia di trattamento economico del personale appar-

tenente ai Corpi speciali ROS, GICO, SCO, NOCS, GIS» (1717) *Parere della V Commissione*.

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti — sezione autonomie — con lettera in data 11 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione sulla gestione finanziaria delle regioni riferita all'anno 2000 e con stime per l'anno 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

#### **Annunzio di atti o proposte di atti normativi comunitari.**

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2001, sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già assegnati alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 22/2001, del 30 maggio 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (*GUCE C 297*) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

Posizione comune (CE) n. 23/2001, del 5 giugno 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista

dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati (*GUCE C 297*) — *alla VI Commissione (Finanze)*;

Posizione comune (CE) n. 24/2001, del 5 giugno 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti di OICVM (*GUCE C 297*) — *alla VI Commissione (Finanze)*;

Posizione comune (CE) n. 25/2001, del 7 giugno 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (*GUCE C 297*) — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

Posizione comune (CE) n. 26/2001, del 25 giugno 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (*GUCE C 301*) — *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

Posizione comune (CE) n. 27/2001, del 25 giugno 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione (*GUCE C 301*) — alla XI Commissione (*Lavoro*);

Posizione comune (CE) n. 28/2001, del 28 giugno 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse (*GUCE C 301*) — alla IX Commissione (*Trasporti*);

Posizione comune (CE) n. 29/2001, del 28 giugno 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta) (*GUCE C 301*) — alla XII Commissione (*Affari sociali*);

Posizione comune (CE) n. 30/2001, del 13 luglio 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 87/24/CE (*GUCE C 301*) — alla VIII Commissione (*Ambiente*);

(COM(2001)410) — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2204/90 recante

norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi (*GUCE C 304 E*) — alla XIII Commissione (*Agricoltura*);

(COM(2001)417) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della Direttiva del Consiglio 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (*GUCE C 304 E*) — alla XII Commissione (*Affari sociali*);

(COM(2001)418) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro (*GUCE C 304 E*) — alla XI Commissione (*Lavoro*);

(COM(2001)422) — Proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione di due accordi in forma di scambio di lettere relativi alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per i periodi dal 1° maggio 2001 al 31 luglio 2001 e dal 1° agosto 2001 al 31 dicembre 2001 (*GUCE C 304 E*) — alla XIII Commissione (*Agricoltura*);

(COM(2001)447) — Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (*GUCE C 304 E*) — alla I Commissione (*Affari costituzionali*);

(COM(2001)423) — Proposta di regolamento del Consiglio sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (*GUCE C 304 E*) — alla X Commissione (*Attività produttive*);

(COM(2001)401) — Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (*GUCE C 304 E*) — alla IX Commissione (*Trasporti*);

(COM(2001)406) — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di sorveglianza e di verifica per il tonno (*GUCE C 304 E*) — alla XIII Commissione (Agricoltura);

(COM(2001)425) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (*GUCE C 304 E*) — alla XII Commissione (Affari sociali);

(COM(2001)452 — 2001/0176(COD)) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (*GUCE C 304 E*) — alla XII Commissione (Affari sociali);

(COM(2001)452 — 2001/0177(COD)) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici presenti negli alimenti e recante modifica delle direttive 64/432/CEE, 72/462/CEE e 90/539/CEE del Consiglio (*GUCE C 304 E*) — alla XII Commissione (Affari sociali);

(COM(2001)455) — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva (*GUCE C 304 E*) — alla XIII Commissione (Agricoltura);

(COM(2001)475) — Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (*GUCE C 304 E*) — alla XII Commissione (Affari sociali);

(COM(2001)182) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati, la tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi prodotti a

partire da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (*GUCE C 304 E*) — alla XII Commissione (Affari sociali);

(COM(2001)477) — Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (*GUCE C 304 E*) — alla XIII Commissione (Agricoltura);

(COM(2001)480) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, così come modificata dalla direttiva 2000/70/CE, per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano i derivati stabili del sangue o del plasma umano (*GUCE C 304 E*) — alla XII Commissione (Affari sociali);

(COM(2001)502) — Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in sviluppo nell'America Latina e in Asia (*GUCE C 332 E*) — alla III Commissione (Affari esteri);

(COM(2001)493) — Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (*GUCE C 332 E*) — alla XIII Commissione (Agricoltura);

(COM(2001)498) — Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1587/98, del 17 luglio 1998, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni (*GUCE C 332 E*) — alla III Commissione (Affari esteri);

(COM(2001)386) — Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività

di lavoro subordinato o autonomo (*GUCE C 332 E*) — alla I Commissione (Affari costituzionali);

(COM(2001)433) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari (*GUCE C 332 E*) — alla XII Commissione (Affari sociali);

(COM(2001)470) — Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004 (*GUCE C 332 E*) — alla XIII Commissione (Agricoltura);

(COM(2001)505) — Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di potestà dei genitori (*GUCE C 332 E*) — alla II Commissione (Giustizia);

(COM(2001)503) — proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (*GUCE C 332 E*) — alla IX Commissione (Trasporti);

(COM(2001)532) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile (*GUCE C 332 E*) — alla IX Commissione (Trasporti);

(COM(2001)551) — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) N. 2666/2000 del Consiglio relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1628/96 e modifica dei regolamenti (CEE) n. 3906/89 e (CEE) n. 1360/90 e delle

decisioni 97/256/CEE e 1999/311/CE, nonché il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio relativo all'agenzia europea per la ricostruzione (*GUCE C 332 E*) — alla III Commissione (Affari esteri);

(COM(2001)509) — Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (*GUCE C 332 E*) — alla VI Commissione (Finanze);

Posizione comune (CE) n. 36/2001, del 17 settembre 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (*GUCE C 337*) — alla IX Commissione (Trasporti);

Posizione comune (CE) n. 37/2001, del 17 settembre 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (*GUCE C 337*) — alla IX Commissione (Trasporti);

Posizione comune (CE) n. 38/2001, del 17 settembre 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (*GUCE C 337*) — alla IX Commissione (Trasporti);

Posizione comune (CE) n. 39/2001, del 17 settembre 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della pro-

cedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (*GUCE C 337*) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

Posizione comune (CE) n. 40/2001, del 27 settembre 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (*GUCE C 360*) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2001)592) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio, controllo ed informazione sul traffico marittimo (*GUCE C 362 E*) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

Posizione comune (CE) n. 41/2001, del 7 dicembre 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro (*GUGE C. 363*) — *alla VI Commissione (Finanze)*.

#### **Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 10 gennaio 2002, ha trasmesso cinque note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza: alle mozioni BOATO ed altri n. 1/00001 e BOATO ed altri n. 1/00005, accolte in parte dal

Governo ed approvate in parte nella seduta dell'Assemblea del 4 luglio 2001, concernenti il Protocollo di Kyoto; alla mozione CALZOLAIO ed altri n. 1/00003, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 4 luglio 2001, concernente il Protocollo di Kyoto; alla mozione BURLANDO ed altri n. 1/00008, accolta in parte al Governo e approvata in parte nella seduta dell'Assemblea del 4 luglio 2001, concernente misure per contrastare le disuguaglianze tra Paesi avanzati e Paesi poveri e l'attuazione del Protocollo di Kyoto; alla risoluzione in Assemblea Elio VITO ed altri n. 6/00004, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 9 ottobre 2001, concernente la lotta al terrorismo internazionale e alla povertà nei Paesi in via di sviluppo; alla risoluzione in Assemblea RUTELLI ed altri n. 6/00006, approvata in parte nella seduta dell'Assemblea del 9 ottobre 2001, concernente la lotta al terrorismo internazionale e alla povertà nei Paesi in via di sviluppo.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 17 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la relazione concernente l'attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue indicate all'articolo 2, della citata legge n. 482 del 1999, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane (doc. LXXX-bis, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla VII Commissione (Cultura).

#### **Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 gennaio 2002,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, l'elenco delle somme che vengono portate in economia per l'anno finanziario 2001 e che potranno essere utilizzate nell'esercizio 2002 a copertura dei rispettivi provvedimenti legislativi.

Tale documento è stato trasmesso alla V Commissione permanente (Bilancio).

**Annunzio della pendenza di un procedimento giudiziario nei confronti di un deputato ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.**

Con lettera pervenuta in data 16 gennaio 2002, l'onorevole Silvio Berlusconi, ha rappresentato — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Roma, procedimento n. 39502 del 2000 Rgnr) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati assegnati alla Giunta per le autorizzazioni.

**Comunicazioni di nomine ministeriali.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi dirigenziali nell'ambito del Ministero della giustizia, che sono trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla II Commissione permanente (Giustizia):

incarico di direttore della direzione generale magistrati nell'ambito del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, al dottor Vincenzo BARBIERI;

incarico di vice capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, al dottor Angelo GARGANI;

incarico di direttore generale dei sistemi informativi automatizzati, alla dottoressa Floretta Bruna Ermanna ROLLERI;

incarico di direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi nell'ambito del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, al dottor Giancarlo TRECAPELLI.

**Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali (74).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 marzo 2002.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

## INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 – Gestione servizio idrico da parte della regione Calabria)****A) Interrogazione:**

MANCINI. — *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

da cinque giorni l'acquedotto che serve la città di Cosenza e la sua area urbana non eroga più acqua a causa di ingenti danni alla rete provocati da una frana, così causando enormi disagi a circa duecentomila cittadini, determinando la chiusura dell'università e mettendo a grave repentaglio il funzionamento dei delicati compiti di ospedali, cliniche, case circondariali ed attività produttive;

il cattivo funzionamento dell'acquedotto denominato Abatemarco è ciclico, ma ciononostante nulla è stato fatto per rispondere alle sollecitazioni che i sindaci del territorio hanno indirizzato alla regione ed alla provincia;

ad avviso dell'interrogante, è necessario che la regione Calabria e la provincia di Cosenza applichino la legge Galli e che si impedisca che il Commissario regionale per l'emergenza continui a gestire ingenti fondi senza però definire gli organismi di gestione che dovrebbero consentire un migliore servizio della rete idrica regionale —:

se le modalità di gestione del servizio idrico da parte della regione Calabria siano conformi alle direttive generali e ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato, che, in base all'articolo 4 della legge n. 30 del 1994, spetta al Presidente del Consiglio definire. (3-00090)

(12 luglio 2001).

**(Sezione 2 – Erosione delle coste campane)****B) Interrogazione:**

SINISCALCHI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

sulla spiaggia di Nerano, a circa 40 chilometri da Amalfi, in località spiaggia del Cantone, si è verificata una pericolosa avanzata del mare che ha determinato un notevole restringimento della superficie sabbiosa destinata agli stabilimenti balneari;

il restringimento delle spiagge, causato dall'avanzata del mare, ha avuto inizio nell'inverno scorso ed ha investito anche Ischia, Capri, Amalfi e l'intera zona cilentana;

le spiagge, oltre ad essersi notevolmente ristrette, sono state investite da una numerosa e preoccupante serie di piccole frane;

il fenomeno dell'erosione delle coste, che sta interessando vaste zone campane, ha determinato notevole preoccupazione negli abitanti delle località direttamente interessate dall'evento —:

se il Ministro interrogato, accertati i fatti, ritenga opportuno predisporre un completo monitoraggio delle coste interessate dagli eventi descritti ed una dettagliata mappa degli attuali ed eventuali rischi gravanti sulle zone investite dal fenomeno;

se il Ministro non ritenga indispensabile l'adozione di provvedimenti d'urgenza per contrastare i fenomeni erosivi verificatisi nell'ultimo anno sulla costa

campana maggiormente colpita da frane e mareggiate. (3-00113)

(19 luglio 2001).

**(Sezione 3 – Smaltimento dei rifiuti nell'area industriale di Palomonte - Salerno)**

**C) Interrogazione:**

BRUSCO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

il problema dello smaltimento di rifiuti solidi urbani nella provincia di Salerno sta assumendo le dimensioni di una vera e propria emergenza;

nell'area industriale di Palomonte (Salerno), in data 1° marzo 2001, è stata autorizzata l'attivazione di un impianto di tritovagliatura che, secondo i tecnici, dovrebbe trattare circa 500 tonnellate di rifiuti al giorno;

l'area su cui installare il nuovo impianto insiste sul bacino idrogeologico dell'alveo del fiume Tanagro;

il decreto del prefetto di Salerno n. 1222.5.5 del 1° marzo 2001 fissa, quali criteri preferenziali per la localizzazione di nuovi impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani, la limitata permeabilità dei suoli e la prossimità a discariche esistenti per favorire una minore movimentazione di rifiuti e una maggiore concentrazione degli impatti complessi;

il commissario *ad acta* sarebbe orientato ad autorizzare l'allocazione di un ulteriore impianto per la stabilizzazione delle frazioni umide dei rifiuti risultanti dalla vagliatura, che renderebbe ancor più critico e a rischio l'equilibrio ambientale della zona —:

se non ritenga altamente pericolosa la localizzazione del predetto impianto in una zona ad elevata permeabilità dei suoli, tenuto conto che la ricaduta delle micro-

polveri ad alta concentrazione di inquinanti originate dalla tritovagliatura di rifiuti solidi urbani, si riverserebbe su un elevato numero di pozzi di prelievo per l'approvvigionamento di acqua potabile;

se nella scelta della localizzazione del nuovo impianto siano stati opportunamente considerati i rilievi degli studi tecnici di settore e siano state seguite le linee del citato decreto prefettizio;

se siano state considerate le ricadute in termini economici ed occupazionali di una tale scelta, atteso che nelle zone limitrofe all'impianto sono presenti numerose aziende agricole di qualità, una industria fisiofarmaceutica e sono state avviate numerose iniziative volte alla riqualificazione del territorio, sia dal punto di vista paesaggistico che storico e ambientale;

se corrisponda al vero la notizia che l'impianto in questione utilizzi macchinari usurati e probabilmente obsoleti, con grave pregiudizio per la sua efficienza;

se risulti che il limitrofo comune di Sicignano abbia realmente manifestato la disponibilità a fornire un sito alternativo, lontano dai centri abitati interessati e probabilmente più idoneo sotto tutti gli aspetti, non ultimo quello dei costi;

quali iniziative intenda adottare in merito. (3-00258)

(27 settembre 2001).

**(Sezione 4 – Smaltimento dei rifiuti nella regione Campania)**

**D) Interrogazioni:**

MAZZONI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

in Campania lo smaltimento dei rifiuti versa in una situazione altamente drammatica, dovuta al ritardo nell'attua-

zione delle procedure per la cosiddetta « gestione integrata dei rifiuti » prevista dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dal piano regionale rifiuti, aggravata dalla chiusura delle discariche decretata nel mese di gennaio 2001 dal Commissario di Governo, nonostante la mancanza di impianti alternativi di termodistruzione;

il decreto legislativo n. 22 del 1997 risulta, nel Mezzogiorno d'Italia ed in Campania in particolare, largamente inattuato in ogni sua parte;

tale situazione a giudizio dell'interrogante ha portato ad un abuso, da parte del Commissario di Governo, dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 22 del 1997 che, in situazioni di emergenza, autorizza depositi temporanei di rifiuti ovunque; ovvero al sovraccarico di determinate discariche scelte con criteri del tutto arbitrari, come quella di « Difesa grande » nell'avellinese, costretta a sopperire alle esigenze, oltre che di quel territorio, del salernitano e del napoletano; o alla mancanza completa di siti in cui scaricare, come nei mesi scorsi è capitato per la città di Benevento;

la soluzione alternativa a tali depositi temporanei individuata dal Commissariato, è stata quella dello smistamento dei rifiuti in altre regioni o paesi, con notevole aggravio di costi;

l'articolo 22, comma 9, del decreto legislativo n. 22 del 1997, attribuisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in caso di mancata realizzazione da parte delle autorità competenti degli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalità stabiliti, la facoltà di esercitare poteri sostitutivi o di nominare a tal fine commissari delegati;

tale situazione è stata prospettata con un ordine del giorno presentato in Assemblea in data 2 agosto 2001;

tale situazione è altamente nociva per gli abitanti della Campania e per la salu-

rità dei luoghi, a causa dell'alto tasso di inquinamento atmosferico e biologico prodotto da tali discariche improvvisate;

la malavita organizzata ha, come risultato da diverse indagini, messo in piedi un servizio di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi alternativo a quello legale e fortemente redditizio —:

se non ritenga di esercitare, al fine di porre rimedio a tale situazione, nel modo più tempestivo ed efficace possibile, i poteri sostitutivi di cui al citato articolo 22, comma 9, del decreto legislativo n. 22 del 1997. (3-00369)

(26 ottobre 2001).

**BORRIELLO.** — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

da lungo tempo è in atto un'assurda ed inconcepibile conduzione del servizio della raccolta rifiuti presso la C.D.R. di Caivano (Napoli);

il citato smaltimento finale restando chiuso puntualmente un giorno alla settimana (sovente il festivo, come la domenica o il primo giorno dell'anno) crea gravissimi problemi di ordine igienico-sanitario ed ambientali, nonché di sicurezza per una collettività che paga un servizio per 365 giorni l'anno;

in particolare volendo considerare unicamente il bacino 4 (comune di Torre del Greco, Napoli, solo come esempio, visto che la C.D.R. serve anche Napoli ed altri bacini) contingentato allo scarico di 120 tonnellate giornaliere, a seguito della chiusura settimanale, alla riapertura non è consentito depositare 240 tonnellate;

pertanto in un mese restano nel succitato bacino 480 tonnellate e in un anno oltre 6.000: la città stessa diventa una vera e propria discarica —:

se, alla luce di quanto esposto, si ritenga che il piano regionale di gestione dei rifiuti sia stato realizzato e, in caso negativo, se non si ritenga di esercitare i

poteri sostitutivi di cui all'articolo 22, comma 19, del decreto legislativo n. 22 del 1997.

(3-00566)

(21 gennaio 2002).

**(Sezione 5 – Interventi a tutela di un'azienda calabrese contro la criminalità organizzata)**

### E) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la stampa nazionale (si confronti il quotidiano *Libero* di martedì 21 agosto 2001, alla pagina 9) ha dato ampio risalto alla lettera che il signor Giacomo Latassa, piccolo imprenditore titolare di un'azienda di imbottigliamento di acqua minerale a Fabrizia (Vibo Valentia), ha inviato al Capo dello Stato ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

il signor Giacomo Latassa ha subito per tre volte le attenzioni di organizzazioni criminali mafiose: incendio di macchinario all'interno dello stabilimento, colpi d'arma da fuoco contro la sede dell'azienda e, da ultimo, in data 20 agosto 2001, numerose fucilate contro un camion;

l'azienda occupa una ventina di dipendenti che potrebbero perdere il posto di lavoro se l'azienda non riuscisse a liberarsi dai tentacoli della criminalità;

il signor Giacomo Latassa, mostrando di credere nell'autorità dello Stato, ha così scritto una lettera con cui ne chiede l'aiuto che, a giudizio dell'interrogante, deve essergli dato, subito e senza indugio —:

quali urgenti iniziative intenda assumere per garantire protezione all'azienda del signor Giacomo Latassa evitandone la chiusura, al fine di dimostrare che lo Stato è più forte delle organizzazioni criminali.

(3-00186)

(12 settembre 2001).

**(Sezione 6 – Misure di controllo del confine goriziano con la Slovenia)**

### F) Interrogazioni:

MARAN. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il Consiglio europeo di Göteborg ha confermato che il processo di allargamento dell'Unione europea è irreversibile e che va realizzato entro i tempi previsti dal trattato di Nizza per gli stessi candidati che si dimostrino capaci di rispettare i criteri stabiliti a Copenaghen;

sulla base dei progressi sinora compiuti, la tabella di marcia dovrebbe consentire ai Paesi candidati che saranno pronti per quella data (e tra questi la Slovenia), di concludere i negoziati entro la fine del 2002, con l'obiettivo di una loro partecipazione, quali Stati membri, alle elezioni del Parlamento europeo del 2004;

l'allargamento, come confermato nel programma del Governo, rappresenta per l'Europa una responsabilità politica ed un'opportunità storica per creare un'area di pace, di sicurezza e di stabilità democratica nell'intera Europa, anche attraverso il meccanismo delle cooperazioni rafforzate che permetterà agli Stati, che ne hanno la volontà e le capacità, di procedere verso forme più profonde di integrazione, facendo da avanguardia nei confronti degli altri membri dell'Unione che potranno aderire in un secondo momento: e, in questo senso, l'euro e il trattato di Schengen non sono che esempi di cooperazioni rafforzate;

l'Italia, lasciandosi alle spalle le ambiguità del passato, in questi anni ha puntato sulla creazione di un forte rapporto con la Slovenia, sposando le sue richieste di avvicinamento alla Nato e all'Unione europea, con l'obiettivo di favorire la stabilità e lo sviluppo di quella regione, allontanando così dai confini focolai di tensione e profughi, anche allo scopo di rafforzare la presenza della cul-

tura italiana all'estero e di aiutare i piccoli e medi imprenditori a penetrare con successo nei nuovi mercati dell'Est europeo. È in questo quadro che alla regione Friuli-Venezia Giulia è stata affidata dal Governo italiano la responsabilità del programma di cooperazione decentrata per la ricostruzione della regione croata della Slovenia orientale. E a ciò si è aggiunta, per promuovere il sistema economico del Nord Est dell'Italia nelle iniziative legate alla ricostruzione dei Balcani, la nascita della « *task-force Nord Est* »;

per il Friuli-Venezia Giulia la collaborazione transfrontaliera non è soltanto una vocazione ma anche una necessità, poiché solo in questo modo quell'area ha la possibilità di superare la sua tradizionale posizione di marginalità e di guadagnare una nuova « centralità », collocandosi nel « crocevia » degli spazi e delle comunicazioni tra le diverse « Europe » (Est-Ovest e Nord-Sud) e dotandosi di risorse, beni, servizi, professioni, condizioni economiche che siano facilmente accessibili e tendenzialmente unici. Per far questo bisogna riattivare una collaborazione e una vita quotidiana, che di qua e di là dal confine è esistita per secoli, e che solo da cinquant'anni ha subito una cesura e uno strappo che non è facile ricomporre nel breve periodo;

bisogna perciò ricucire le appartenenze comuni e mettere in ombra i motivi drammatici che hanno separato per cinquant'anni;

nel corso della visita compiuta lunedì 16 luglio 2001 a Gorizia, i Ministri dell'interno, onorevole Claudio Scajola, e per le riforme istituzionali e la devoluzione, onorevole Umberto Bossi, hanno proposto come misura essenziale per contrastare l'immigrazione clandestina, quella di portare boschi, campi e rovi per rendere « più visibile » il confine, la linea di demarcazione con la Slovenia;

come gli organi di stampa hanno subito evidenziato, l'idea non è suonata nuova ai meno giovani, posto che sono ancora visibili le « ferite » che la Jugoslavia

di Tito inferse alla natura in prossimità della linea di demarcazione lungo tutta la fascia confinaria per meglio controllare le fughe dall'Est;

cinque mesi fa, nel corso di una prima visita a Gorizia, il *leader* della Lega nord parlò della necessità di collocare una « rete » da Muggia a Tarvisio —:

se non ritengano che l'annuncio di tali misure e la presenza di Umberto Bossi sul confine lungo il quale si sono ammassate in passato forze armate e ideologiche e che oggi è destinato a diventare « virtuale » non alludano (e preparino) ad un mutato atteggiamento dell'Italia nei confronti del processo di allargamento e della Slovenia in particolare;

se non sia preferibile invece rafforzare le misure di cooperazione (di cui le pattuglie miste italo-slovene sono solo un esempio) con la vicina Repubblica;

come mai nel corso del « *blitz Goriziano* » la regione Friuli-Venezia Giulia, da tempo impegnata nella cooperazione transfrontaliera, non sia stata associata alla discussione sulle misure da adottare;

quali misure concrete si intendano assumere, a partire dal necessario potenziamento dei mezzi e degli uomini, per contrastare e gestire il fenomeno, posto che il Ministro Scajola ha sottolineato che tutti gli immigrati illegali rintracciati e non ammessi in Slovenia, verranno tradotti a Bari. (3-00233)

(20 settembre 2001).

MARAN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di agosto 2001, in conseguenza della visita dei Ministri Scajola e Bossi a Gorizia del 16 luglio 2001, c'è stata la sperimentazione di uno speciale piano di controllo del confine goriziano con la Slovenia per ostacolare l'immigrazione irregolare;

le misure adottate in estate hanno previsto lo stanziamento a Gorizia di due-

cento uomini dei reparti mobili con il compito di fermare i clandestini ed accompagnarli, una volta identificati, ai centri di temporanea permanenza di Bari e di altre località pugliesi;

sono stati inoltre inviati furgoni multisensori per il controllo mobile di sorveglianza del confine oltre a mezzi visori notturni e sistemi di controllo delle impronte digitali in tempo reale (i cosiddetti *Spais*);

di tutto questo impiego di forze e di mezzi, alla fine del mese di novembre, non è rimasto più nulla. Ripartiti gli uomini, inviati nei servizi di ordine pubblico, e dirottati altrove tutti i mezzi tecnici, si registra un depotenziamento delle forze a disposizione del settore polizia di frontiera oltre che di quelle sul territorio [il commissariato di Monfalcone (Gorizia) da mesi non dispone di un proprio dirigente] —:

quali siano le ragioni di questo cambiamento di atteggiamento nei confronti del controllo dei confini, anche in conseguenza dei recenti drammatici episodi di terrorismo internazionale, e quali siano i motivi che hanno indotto il Governo a trasformare una tanto sbandierata emergenza in un evidente e comprovato disinteresse. (3-00565)

(21 gennaio 2002).

(ex 5-00499 del 14 dicembre 2001).

**(Sezione 7 — Attentato nella Valle dei Templi di Agrigento)**

**G) Interrogazioni:**

CRISTALDI, FRAGALÀ, LA GRUA, SCALIA, CARRARA, LA RUSSA e CANNELLA. — *Ai Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali.* — Per sapere:

quali iniziative il Governo abbia adottato, a seguito dell'attentato ai danni del Tempio della Concordia nella Valle dei

Templi di Agrigento, a tutela del patrimonio artistico ed architettonico del nostro Paese, possibile obiettivo del terrorismo internazionale;

se non ritenga il Governo di attuare precise iniziative con il coinvolgimento delle regioni per assicurare il massimo della vigilanza possibile al nostro patrimonio;

se specificatamente il Governo ritenga che i siti archeologici italiani, e siciliani in particolare, siano seriamente a rischio attentati;

se la vicenda dell'attentato a danno del Tempio della Concordia sia, a parere del Governo, da ritenersi frutto di azioni terroristiche o il gesto isolato di individui senza scrupoli che hanno operato autonomamente senza alcun collegamento con organizzazioni terroristiche e criminali.

(3-00388)

(7 novembre 2001).

ANGELINO ALFANO e MARINELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 5 novembre 2001 si è verificato un grave attentato nella valle dei templi di Agrigento, che ha danneggiato due colonne doriche del Tempio della Concordia;

tale zona è un importante sito archeologico: testimonianza indelebile di cultura, di storia, di arte, patrimonio inestimabile, appartenente all'intera umanità;

è legittima la preoccupazione generata dall'accaduto, considerato l'ambito temporale in cui si è verificato e i danni ben più gravi che poteva causare —:

se i templi di Agrigento siano considerati obiettivi sensibili per attentati terroristici anche di eventuale matrice mafiosa;

se e quali misure di sicurezza siano previste per la tutela di questi beni preziosi per la cultura ed anche per l'economia del nostro Paese;

se alla data dell'accaduto le misure di sicurezza adottate erano adeguate al nuovo stato di cose generato dall'atten-

tato dell'11 settembre 2001 alle torri di New York;

quali ulteriori controlli e misure protettive si intendano attuare. (3-00563)

(21 gennaio 2002).

(ex 4-1317 del 9 novembre 2001).

**PROGETTI DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA DIRIGENZA STATALE E PER FAVORIRE LO SCAMBIO DI ESPERIENZE E L'INTERAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO (1696-978-1435)**

**(A.C. 1696 — Sezione 1)**

**EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Testo unico in materia di pubblico impiego civile).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 8 marzo 1999, n. 50, un testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti il pubblico impiego civile.

**5. 01.** Nespoli, Coronella.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3. Il personale di cui al comma 2 dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno del 27 aprile 1999, n. 2980 ed all'articolo 16 dell'ordinanza del Ministro dell'interno del 30 giugno 2000, n. 3061, in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, è immesso, previa domanda da presentarsi entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, e previo superamento di un concorso riservato, in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso la Giunta della Regione Campania.

4. L'immissione dei ruoli speciali ad esaurimento è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso nei ruoli

della Regione Campania e le modalità di immissione in ruolo saranno disciplinate con ordinanza del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**6. 3.** Antonio Barbieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. È abrogato il comma 45 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

**9. 2.** Mascia, Russo Spena.

**(A.C. 1696 — Sezione 2)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

**PARERE FAVOREVOLE;**

*sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti 01.04 Bressa, Testo alternativo del relatore di minoranza, 1.63 Fatuzzo, 1.39 Nespoli, 1.41 e 1.44 Mascia, 1.36 Lusetti, 1.60 D'Alia, 1.6 Grandi, 1.28 Bressa, 1.03 Bressa, 3.01 Antonio Barbieri

e 3.02 Nespoli, 3.03 del Governo, 5.37 Fiori, 5.33 Cozzi, 5.2 Gazzara, 5.40 Nicolosi, 5.3 Carrara, 5.16 Lusetti, 5.19 Collè, 5.31 D'Alia, 5.8 Carrara, 5.20 e 5.21 Nespoli, 5.4 e 5.6 Carrara, 5.35 Degennaro, 5.7 Carrara, 5.32 D'Alia, 5.11 Carrara, 5.12 Maceratini, 5.5 Carrara, 0.5.70.2 Brugger, 0.5.70.1 Cè, 5.70 del Governo, 5.1 Grandi, 5.41 e 5.42 Carrara, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sugli ulteriori emendamenti trasmessi ivi non compresi.

#### (A.C. 1696 — Sezione 3)

#### ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 1.

*(Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione).*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello

Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo ed alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un accordo individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 »;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica

di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti »;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni

sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio »;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo »;

g) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. Le modalità di utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 4 »;

h) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246 »;

i) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

« 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi ».

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto

collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo »;

b) il comma 2 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al primo periodo le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 » e al secondo periodo le parole: « del ruolo unico » sono sostituite dalle seguenti: « dei ruoli » e le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 4 ».

4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« ART. 23 — (*Ruolo dei dirigenti*) — 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti articolato in due fasce, denominate prima e seconda fascia, e distinto in modo da garantire la necessaria specificità tecnica.

2. I dirigenti di cui al comma 1 possono transitare, a domanda, ad amministrazioni diverse da quelle di appartenenza; il passaggio ad amministrazioni diverse da quella di appartenenza è disposto con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, senza ulteriori adempimenti.

3. Alla prima fascia del ruolo di ciascuna amministrazione accedono i dirigenti della seconda fascia dello stesso ruolo che abbiano ricoperto incarichi di funzione dirigenziale di livello generale ai sensi dell'articolo 19, o equivalente, per un periodo pari ad almeno cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Alla seconda fascia accedono i dirigenti reclutati attraverso le procedure di accesso di cui all'articolo 28.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di elezione del componente del comitato dei garanti di cui all'articolo 22.

5. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo ».

5. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), ultimo periodo, le parole « per un periodo non inferiore a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo non inferiore a due anni » e dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno svolto per almeno quattro anni continuative funzioni di livello dirigenziale presso enti od organismi internazionali »;

b) l'ultimo periodo della lettera b) del comma 2 è sostituito dai seguenti: « Sono ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nella lettera a) per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea ed avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture stesse »;

c) al comma 3, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: « , prevedendo, per il concorso al quale possono partecipare i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate ».

6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e di seconda fascia, i quali cessano alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico.

7. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole: « del ruolo unico » sono sostituite dalle seguenti: « dei ruoli »;

b) all'articolo 19, comma 3, le parole: « del ruolo unico » sono sostituite dalle seguenti: « dei ruoli »;

c) all'articolo 53, comma 1, dopo le parole: « 10 gennaio 1957, n. 3, sono inserite le seguenti: « ,salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis, ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI  
LEGGE

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01.

*(Norme in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti).*

1. L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Ai dirigenti, anche ai fini dell'esercizio di autonomi poteri di spesa in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è attribuita una quota parte delle risorse dell'amministrazione, corrispondente all'ambito delle competenze e delle responsabilità loro attribuite e degli obiettivi di risultato loro assegnati ».

**01. 01.** Bressa.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01.

*(Norme in materia di indirizzo politico amministrativo).*

1. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« 3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o altri atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare i propri atti o provvedimenti. Qualora il perdurare dell'inerzia o del ritardo, ovvero il verificarsi di gravi inosservanze delle direttive generali da parte del dirigente competente, determinino o rischino di produrre un pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro nomina, previa contestazione, un commissario *ad acta*, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri; nei casi di estrema urgenza, si può prescindere dalla contestazione. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto

previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ».

**01. 02.** Bressa.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01.

*(Norme in materia di qualifica dirigenziale).*

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« 1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo la dirigenza è ordinata in un'unica qualifica, articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti la carriera diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate ».

2. È abrogato il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**01. 03.** Bressa.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01.

*(Delega di funzioni dei dirigenti).*

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere *b)*, *d)* ed *e)* del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli

uffici ad essi affidati. I contratti collettivi di lavoro definiscono criteri generali per la determinazione del relativo trattamento economico accessorio ».

**01. 04.** Bressa.

ART. 1.

*(Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione).*

*Sopprimerlo.*

**1. 25.** Franceschini, Bressa.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

*(Norme in materia di incarichi di funzioni dirigenziali, responsabilità dirigenziale, ruolo unico dei dirigenti e accesso alla qualifica).*

1. L'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto: *a)* delle attitudini, del livello di competenza e delle capacità professionali del singolo dirigente, in riferimento alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte ed ai risultati già conseguiti e valutati; *b)* della complessità della struttura interessata e del grado di responsabilità connesso alla relativa conduzione; *c)* della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati e dei programmi da realizzare; *d)* dell'applicazione, di norma, del criterio della rotazione negli incarichi, finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse, in relazione alle modificazioni degli assetti funzionali ed organizzativi delle amministrazioni, ed a favorire lo sviluppo della professionalità

dei dirigenti. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, previa definizione da parte dell'organo competente dei relativi criteri di attribuzione. Con contratto individuale vengono definiti l'oggetto e la durata dell'incarico, si stabiliscono i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, si indicano le risorse umane, finanziarie e strumentali che vengono messe a disposizione del dirigente ai fini dell'adempimento dei compiti assegnatigli, e che sono consensualmente riviste ed adeguate in corrispondenza delle previsioni contenute negli atti di indirizzo del Ministro che intervengano nel corso del rapporto, si specificano le prestazioni professionali e si determina il relativo trattamento economico, che ha carattere onnicomprensivo, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24; con il successivo atto di conferimento dell'incarico, quando questo abbia ad oggetto la direzione di uffici, viene individuata la struttura la cui titolarità è attribuita al dirigente. Entro tre mesi dalla scadenza naturale degli incarichi, le amministrazioni interessate effettuano, con le procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e tenendo conto di quanto previsto dai contratti collettivi, una valutazione complessiva dell'attività svolta dal dirigente nell'espletamento dell'incarico, ai fini dell'eventuale conferma o dell'attribuzione di altro incarico almeno equivalente, fatto salvo il caso di espressa valutazione negativa.

3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici di livello dirigenziale generale e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23. Gli incarichi

hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 3 o, in misura non superiore al 40 per cento della relativa dotazione, ad altri dirigenti appartenenti al medesimo ruolo unico. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.

5. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Gli incarichi hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo; gli ordinamenti delle singole amministrazioni individuano gli eventuali incarichi che, in ragione del loro contenuto eminentemente tecnico, possono essere conferiti a tempo indeterminato.

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 e del 5 per cento di quella dei dirigenti della seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti al ruolo unico, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

7. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere altresì conferiti, con le medesime procedure, tramite contratto a tempo determinato avente una durata non superiore a cinque anni, e che comunque non può andare oltre il termine naturale della legislatura, entro il limite del 7 per cento della dotazione organica dei dirigenti della prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quella dei dirigenti della seconda fascia, a persone di

elevata e comprovata qualificazione professionale, che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati e aziende pubbliche o private, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate al di fuori delle amministrazioni statali, o a persone provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, dalle magistrature e dal ruolo degli avvocati dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla qualificazione professionale degli interessati, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi precedenti sono revocati, oltre che per motivate ragioni organizzative e gestionali, nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti è disciplinata dai contratti collettivi.

9. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati, con atto motivato, entro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

10. Del conferimento degli incarichi di cui ai commi 3 e 4, e delle determinazioni di cui al comma 9, è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. Le competenti commissioni parlamentari entro dieci giorni dalla comunicazione, ove lo richieda un terzo

dei loro componenti, invitano le persone designate agli incarichi a partecipare ad una seduta pubblica, nel corso della quale si procede all'esame delle loro competenze ed esperienze professionali; le commissioni parlamentari possono, altresì, invitare i Ministri competenti a riferire in ordine alle ragioni poste a base delle determinazioni di cui al comma 9.

11. Ai dirigenti appartenenti al ruolo unico di cui articolo 23 in alternativa alla titolarità di uffici dirigenziali possono essere affidate, con le medesime procedure di cui ai commi precedenti, incarichi relativi a funzioni ispettive, di consulenza, progettazione, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso a collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. Le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non siano stati conferiti o siano comunque rimasti privi di incarichi sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3.

12. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

13. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continua ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246 ».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, fatti i salvi i casi di revoca, alla scadenza degli incarichi dirigenziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e dei relativi contratti individuali.

3. L'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — 1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o

il mancato raggiungimento da parte del dirigente degli obiettivi definiti nel contratto individuale, valutati con i sistemi e le garanzie previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dai contratti collettivi, comportano la revoca dell'incarico, adottata con le stesse procedure previste per il conferimento dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 11, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.

2. Quando la valutazione dell'attività dirigenziale fa emergere rilevanti profili di responsabilità per la mancata realizzazione degli obiettivi assegnati, il dirigente, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, può essere collocato a disposizione del ruolo unico di cui all'articolo 23, per un periodo non inferiore a due anni; laddove dalla valutazione emergano elementi di tale gravità da rendere impossibile l'ulteriore prosecuzione del suo rapporto con l'amministrazione, quest'ultima può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale con qualifica dirigenziale delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate ».

4. Il comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Il ruolo unico è articolato in due fasce, ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, e della determinazione del relativo trattamento economico ».

5. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« 2. Alla prima fascia del ruolo unico accedono i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, o equivalente, in base ai particolari ordinamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 12, per un tempo pari ad almeno tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Alla seconda fascia accedono i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28 ».

6. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo della lettera a) del comma 2 è sostituito dal seguente: « Sono, inoltre, ammessi i soggetti, muniti di laurea, che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a tre anni; sono, altresì, ammessi i cittadini italiani, muniti di laurea, che hanno svolto per almeno quattro anni continuativi funzioni di livello dirigenziale presso enti o organismi internazionali »;

b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: « b) i soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, diploma di master di secondo livello, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, inoltre, dipendenti di strutture private, muniti di laurea, che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in posizioni professionali corrispondenti a quelle indicate nella lettera a) per i dipendenti pubblici, secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; sono ammessi, altresì, i cittadini italiani che abbiano maturato almeno tre anni di esperienza lavorativa presso enti od organismi internazionali, in posizioni per le quali è richiesto il possesso di diploma di laurea »;

c) alla lettera b) del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: « prevedendo, per le procedure concorsuali di cui alla lettera a) del comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio e professionali maturate, e per le procedure di cui alla lettera b) del comma 2, anche la valutazione della specificità dei titoli di studio presentati ».

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bressa.**

*Sopprimere il comma 1.*

**1. 7.** Bressa, Boato, Soda, Sabattini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**1. 10.** Bressa, Boato, Sabattini, Soda.

SUBEMENDAMENTI AGLI IDENTICI EMENDAMENTI  
1. 29, 1. 34 E 1.59.

*Agli identici emendamenti 1. 29, 1. 34 e 1. 59, dopo le parole: risultati conseguiti aggiungere le seguenti: in precedenza.*

**0. 1. 29. 1.** Amici, Bressa, Ruzzante, Boccia.

*Agli identici emendamenti 1. 29, 1. 34 e 1. 59, sopprimere le parole: e negli altri atti di indirizzo.*

**0. 1. 29. 2.** Bressa, Amici, Boccia, Ruzzante.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:*

, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro.

**\* 1. 29.** Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro.

**\* 1. 34.** Lusetti.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro.

**\* 1. 59.** D'Alia.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* ; dei risultati conseguiti anche rispetto ai programmi e agli obiettivi precedentemente assegnati e alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte, nonché alla rotazione degli incarichi in relazione ai mutevoli assetti funzionali e per favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti stessi.

**1. 26.** Bressa, Boato, Sabattini, Soda.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Si tiene conto, inoltre, dei risultati conseguiti anche rispetto ai programmi e agli obiettivi precedentemente assegnati e delle posizioni organizzative precedentemente ricoperte; la rotazione degli incarichi deve

avvenire in relazione ai mutevoli assetti funzionali e per favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti stessi.

**1. 9. Grandi.**

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole da:* funzione dirigenziale *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* direzione nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. L'incarico viene conferito con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sulla base dei risultati conseguiti in precedenza dal dirigente e delle sue capacità professionali. Il provvedimento indica la struttura la cui titolarità è conferita al dirigente e la durata dell'incarico. Al provvedimento di conferimento accede un contratto individuale, integrativo rispetto al contratto individuale costitutivo del rapporto di lavoro, con il quale sono stabiliti gli obiettivi da conseguire in relazione agli atti di indirizzo dell'organo di vertice e i modi per la modifica e l'aggiornamento degli obiettivi stessi e si specificano le prestazioni professionali e il corrispondente trattamento economico.

**1. 11. Bressa, Soda, Sabattini, Boato.**

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sostituire il quarto periodo con i seguenti:* Il trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché la definizione delle risorse umane e finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è definita con contratto individuale. Il provvedimento di conferimento dell'incarico è preceduto da una sede di concertazione sui contenuti e gli obiettivi dell'incarico stesso.

**1. 8. Grandi.**

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sostituire il quarto periodo con i seguenti:*

Il trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché la definizione delle risorse umane e finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è definita con contratto individuale. Il provvedimento di conferimento dell'incarico è preceduto da una serie di concertazioni sui contenuti e gli obiettivi dell'incarico stesso.

**1. 27. Bressa, Boato, Sabattini, Soda.**

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2, quarto periodo, sostituire le parole da:* accordo *fino a:* corrispondente *con le seguenti:* contratto individuale con cui è definita la disciplina del rapporto di lavoro, ivi compreso il.

**1. 12. Boato, Bressa.**

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2, quarto periodo, sostituire la parola:* accordo *con la seguente:* contratto.

**1. 30. Governo.**

**(Approvato)**

*Al comma 1, aggiungere alla lettera c) la seguente:*

*c-bis)* dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 della presente legge, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le modalità per il rispetto delle pari opportunità nella quota indicata al comma 4 ».

**1. 49. (Nuova formulazione) Mascia, Russo Spena.**

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 40 per cento della relativa dotazione complessiva di ogni singolo ministero, ad altri dirigenti appartenenti al medesimo ruolo unico, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, ovvero a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-bis. Restano ferme le dotazioni complessive del ruolo unico dei dirigenti pubblici. Pertanto in applicazione del comma 4 i dirigenti generali, in misura non superiore al 40 per cento, che si trovassero senza incarico sono destinati ad incarichi di medesimo livello presso enti pubblici o aziende pubbliche per un periodo non superiore a tre anni.

4-ter. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4, si intendono comprensivi delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7. Sono successivamente determinate con apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le modalità per il rispetto delle pari opportunità nella quota indicata al comma 4 ».

**1. 44.** Mascia, Russo Spena.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 4, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 40 per cento.*

**1. 43.** Mascia, Russo Spena.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, su proposta del dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio, da una apposita commissione, nominata dal ministro competente, che effettua una valutazione dei *curricula* professionali e accademici sulla base dei criteri di selezione e degli obiettivi inerenti l'ufficio. Il parere della commissione si intende vincolante ai fini del conferimento dell'incarico.

5-bis. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5, si intendono comprensivi delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7. Sono successivamente determinate con apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le modalità per il rispetto delle pari opportunità nella quota indicata al presente articolo ».

**1. 46.** Mascia, Russo Spena.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 della presente legge.

**1. 46.** (Nuova formulazione) Mascia, Russo Spena.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti,

su proposta del dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio, da una apposita commissione, nominata dal ministro competente, che effettua una valutazione dei *curricula* professionali e accademici sulla base dei criteri di selezione e degli obiettivi inerenti l'ufficio. Il parere della commissione si intende vincolante ai fini del conferimento dell'incarico ».

**1. 47.** Mascia, Russo Spena.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5, si intendono comprensivi delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 della presente legge. Sono successivamente determinate con apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le modalità per il rispetto delle pari opportunità nella quota indicata al presente articolo ».

**1. 45.** Mascia, Russo Spena.

*Al comma 1, lettera e), capoverso 6, secondo periodo, sostituire le parole da: , per gli incarichi fino alla fine del periodo con le seguenti:* la durata del Governo i cui organi li hanno conferiti.

\* **1. 37.** Lusetti.

*Al comma 1, lettera e), capoverso 6, secondo periodo, sostituire le parole da: , per gli incarichi fino alla fine del periodo con le seguenti:* la durata del Governo i cui organi li hanno conferiti.

\* **1. 58.** D'Alia.

*Al comma 1, lettera e), capoverso 6, secondo periodo, dopo le parole:* di tre anni *aggiungere le seguenti:* e, in ogni caso, la fine naturale della legislatura.

**1. 50.** Mascia, Russo Spena.

*Alla lettera e) terzo periodo dopo la parola:* privati *sostituire la parola:* o con la *parola:* ovvero; *dopo le parole:* aziende pubbliche *sostituire la parola:* e con la *parola:* o; *dopo le parole:* alla dirigenza, o *sostituire la parola:* provenienti con le *parole:* che provengano.

**1. 100.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera e), capoverso 6, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al presente comma è effettuato attraverso una valutazione comparativa tra i *curricula* professionali e accademici a cui è preposta una apposita commissione. Tale commissione, nominata dal Ministro competente, esprime un parere sulla base dei criteri di selezione e degli obiettivi inerenti l'incarico da affidare. Il parere della commissione si intende vincolante ai fini del conferimento dell'incarico.

**1. 48.** Mascia, Russo Spena.

*Al comma 1, lettera e), capoverso 6, sopprimere il quarto periodo.*

**1. 51.** Mascia, Russo Spena.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

\* **1. 3.** Grandi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

\* **1. 35.** Lusetti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

\* **1. 52.** Mascia, Russo Spena.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

\* **1. 57.** D'Alia.

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

\*\* **1. 4.** Grandi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

\*\* **1. 13.** Bressa, Sabattini, Soda, Boato.

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

\*\* **1. 53.** Mascia, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **1. 14.** Bressa, Soda, Boato, Sabattini.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **1. 42.** Mascia, Russo Spena.

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**1. 2.** Grandi.

*Al comma 2, lettera a), capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: , ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo,*

**1. 16.** Boato, Bressa.

*Sopprimere il comma 3.*

**1. 17.** Bressa, Sabattini, Boato, Soda.

*Al comma 3, sopprimere le parole: al primo periodo, le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 » e.*

**1. 56.** Mascia, Russo Spena.

*Al comma 3, dopo le parole: « dei ruoli » aggiungere le seguenti: , le parole: « del medesimo ruolo » sono sostituite dalle seguenti: « dei medesimi ruoli ».*

**1. 62.** Governo.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 4.*

**1. 18.** Bressa, Boato, Soda, Sabattini.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è sostituito dal seguente:

« 2. Alla prima fascia del ruolo unico accedono i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di funzioni dirigenziale di livello generale ai sensi dell'articolo 19, o equivalente, in base ai particolari ordinamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 11, o che abbiano ricoperto incarichi di direzione generale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, per un tempo pari ad almeno tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Alla seconda fascia accedono i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28 ».

**1. 63.** Fatuzzo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.31  
DEL GOVERNO.

*All'emendamento 1.31, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: con*

decreto del Ministro *fino alla fine del periodo con le seguenti*: per i dirigenti di prima fascia, con decreto del Ministro titolare dell'amministrazione di destinazione, sentito il Ministro titolare dell'amministrazione di provenienza, per i dirigenti di seconda fascia con decreto direttoriale del direttore generale titolare della struttura di destinazione, sentito il direttore generale dell'amministrazione di provenienza.

**0. 1. 31. 1.** Amici, Bressa, Boccia, Ruzzante, Boato.

*All'emendamento 1.31, comma 3, sostituire le parole da:* per la funzione pubblica *fino alla fine del comma con le seguenti*: competente, sentito il Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati le modalità di istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei ruoli dirigenti per ciascuna amministrazione dello Stato.

**0.1. 31. 2.** Bressa, Amici, Boccia, Ruzzante, Boato.

*Al comma 4, capoverso ART. 23, comma 1, sostituire le parole da:* articolato in due fasce *fino alla fine del capoverso con le seguenti*:, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un tempo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

2. È comunque assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato. I relativi provvedimenti

sono adottati, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti ed alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto ed allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio ed al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.

**1. 31.** (Nuova formulazione) Governo.

(Approvato)

*Al comma 4, capoverso ART. 23, comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* cinque anni *con le seguenti:* tre anni.

**1. 39.** Nespoli, Coronella

*Al comma 4, capoverso ART. 23, sopprimere il comma 4.*

**1. 15.** Bressa.

*Sopprimere il comma 5.*

**1. 19.** Bressa, Soda, Sabattini, Boato.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 1.  
DEL GOVERNO.

*All'emendamento 1.1, sostituire le parole da:* per l'accesso *fino alla fine dell'emendamento con la seguente:* dirigenziali.

**0. 1. 1. 1.** Amici, Bressa, Ruzzante, Boccia, Boato.

*Al comma 5, lettera a), sostituire le parole da: che hanno svolto fino alla fine della lettera con le seguenti: che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.*

**1. 1.** (Nuova formulazione) Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 5, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: è sostituito fino alla fine della lettera con le seguenti: è soppresso.*

**1. 54.** Mascia, Russo Spina.

*Sopprimere il comma 6.*

\* **1. 5.** Grandi.

*Sopprimere il comma 6.*

\* **1. 20.** Bressa, Boato, Soda, Sabattini.

*Sopprimere il comma 6.*

\* **1. 55.** Mascia, Russo Spina.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Le spese derivanti dall'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale di cui all'articolo 27 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell'area 1 sono coperte, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche mediante la soppressione fino al 50 per cento dei posti di funzione dirigenziale resi vacanti dall'applicazione del medesimo articolo 27.

**1. 36.** Lusetti.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Le disposizioni in materia di conferimento di incarichi di direzione si applicano alla scadenza degli incarichi in essere.

**1. 21.** Bressa, Boato, Soda, Sabattini.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Le disposizioni in materia di conferimento di incarichi di direzione si applicano dopo la prima verifica dei risultati prevista dagli incarichi in essere, nel caso in cui la verifica dia esito negativo.

**1. 23.** Bressa, Soda, Boato, Sabattini.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 32.  
DEL GOVERNO.

*All'emendamento 1.32, sostituire le parole da: i quali cessano fino a: presente legge con le seguenti: nel caso di verifica negativa dei risultati conseguiti dai dirigenti generali, da effettuarsi entro novanta giorni da parte del servizio del controllo interno.*

*Conseguentemente, al medesimo emendamento:*

*sopprimere le parole: , in via transitoria;*

*sostituire le parole da: da effettuarsi fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: in relazione alle direttive già adottate e agli obiettivi stabiliti, da effettuarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del direttore generale sovraordinato, sulla base dei risultati del controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Per ambedue i casi gli incarichi si intendono confermati ove nessun provvedimento venga adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

**0. 1. 32. 1.** Amici, Bressa, Boccia, Ruzante.

*Aggiungere in fine il seguente periodo:*

Decorso tale termine, gli incarichi si intendono confermati, ove nessun provvedimento sia stato adottato.

**0. 1. 32. 2.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: e di seconda fascia fino alla fine del periodo con le seguenti: , i quali cessano dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale le disposizioni di cui al presente articolo, in via transitoria, trovano applicazione previa verifica negativa dei risultati conseguiti dai dirigenti, da effettuarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte di un'apposita commissione nominata dal ministro.*

**1. 32.** Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: e di seconda fascia.*

**1. 22.** Bressa.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: , i quali cessano fino alla fine del comma con le seguenti: A tal fine le disposizioni di cui agli articoli 13, comma 4, e 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'area 1 si applicano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge indipendentemente dalla data di scadenza dei contratti individuali.*

\* **1. 6.** Grandi.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: , i quali cessano fino alla fine del comma con le seguenti: A tal fine le disposizioni di cui agli articoli 13, comma 4, e 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'area 1 si applicano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge indipendentemente dalla data di scadenza dei contratti individuali.*

\* **1. 28.** Bressa, Boato, Sabattini, Soda.

*Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I dirigenti continuano ad esercitare le funzioni, inerenti agli incarichi cessati ai sensi del presente comma, fino al nuovo conferimento delle stesse.*

**1. 40.** Nespoli, Coronella.

*Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: mancanza di specifiche qualità professionali, aggiungere le seguenti: accertata con gli strumenti e le procedure di verifica delle responsabilità dirigenziali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,*

**1. 24.** Bressa, Boato, Sabattini, Soda.

*Al comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: Tutti gli oneri derivanti dai contratti individuali di lavoro dei dirigenti generali di cui al comma 4 sono reperiti sui capitoli di spesa delle singole amministrazioni di appartenenza.*

**1. 41.** Mascia, Russo Spena.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le spese derivanti dall'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale di cui all'articolo 27 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell'area 1 sono coperte, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche mediante la soppressione fino al 50 per cento dei posti di funzione dirigenziale resi vacanti dall'applicazione del medesimo articolo 27.*

**1. 60.** D'Alia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8. Gli enti locali possono dare attuazione alle disposizioni recate dal presente articolo, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, con atto dell'organo esecutivo, da adottare entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, che modifica il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**1. 61.** D'Alia, Mazzoni, Brusco.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Norme in materia di trattamento economico dei dirigenti).*

1. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« 2. Per gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come trattamenti minimi i valori determinati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono definiti gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguita nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi ».

**1. 03.** Bressa.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Cessazione dal servizio per limiti di età dei dirigenti dello Stato e degli enti pubblici).*

1. A decorrere dal 1° ottobre 2001, i dirigenti dello Stato e degli enti pubblici possono rimanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età.

**1. 01.** Antonio Barbieri, Ostilio, Boccia.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Cessazione dal servizio per limiti di età dei dirigenti dello Stato e degli enti pubblici).*

1. I dirigenti dello Stato e degli enti pubblici possono rimanere in servizio fino

al raggiungimento del settantesimo anno di età.

**1. 02.** Antonio Barbieri, Ostilio, Boccia.

**(A.C. 1696 – Sezione 4)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1696 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

*(Concorsi per la qualifica dirigenziale).*

1. A coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano i medesimi requisiti di accesso previsti dal citato decreto legislativo n. 387 del 1998.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

*(Concorsi per la qualifica dirigenziale).*

*Sopprimerlo.*

\* **2. 1.** Grandi.

*Sopprimerlo.*

\* **2. 2.** Franceschini, Bressa.

**(A.C. 1696 – Sezione 5)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1696 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

*(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL  
DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

*(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).*

*Sopprimerlo.*

**3. 1.** Franceschini, Bressa.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Personale delle camere di commercio).*

1. All'articolo 12 della legge 11 maggio 1999, n. 140, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 3. I funzionari delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, che, alla data del 12 luglio 1982, rivestivano la qualifica di capo reparto o consigliere e che abbiano superato, nell'anno 1986, le prove selettive nazionali sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica dirigenziale ».

2. Gli effetti giuridici ed economici degli inquadramenti di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

**\* 3. 01.** Antonio Barbieri.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Personale delle camere di commercio).*

1. All'articolo 12 della legge 11 maggio 1999, n. 140, dopo il comma 2 è aggiunto

il seguente: « 3. I funzionari delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, che, alla data del 12 luglio 1982, rivestivano la qualifica di capo reparto o consigliere e che abbiano superato, nell'anno 1986, le prove selettive nazionali sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica dirigenziale ».

2. Gli effetti giuridici ed economici degli inquadramenti di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

**\* 3. 02.** Nespoli, Coronella.

*Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo:*

ART. 3-bis.

*Personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).*

1. Nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, nella seconda fascia dirigenziale.

2. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la disposizione di cui al comma 1 si applica una volta effettuati gli inquadramenti previsti dal regolamento di cui all'articolo 23,

comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante

gli stanziamenti previsti nei fondi per i trattamenti economici accessori delle rispettive amministrazioni.

**3. 03.** Governo.

*(Approvato)*